



COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 29 del Reg.

Data della deliberazione 28/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – D.Lgs. 3 Settembre 2020, n. 116.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **15:55** e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sita in Augusta, Via Roma, Sala "**Giacinto Franco**" a seguito di regolari avvisi, notificati per mezzo PEC di ciascun Consigliere, con la **Presidenza del Sig. Domenico Stella**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il **Vice-Segretario Generale Avv. Lucia Cipriano**.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Amara Margaret		X	13	Niciforo Marco	X	
2	Amato Corrado		X	14	Patti Giovanni		X
3	Assenza Giuseppe		X	15	Patti Maria Grazia	X	
4	Birritteri Mariangela		X	16	Serra Salvatore	X	
5	Contento Carmela		X	17	Sicari Rosario	X	
6	Conti Roberto	X		18	Stella Domenico	X	
7	Errante Salvatore	X		19	Suppo Roberta		X
8	Gulino Giuseppe		X	20	Tedesco Giuseppe	X	
9	La Ferla Francesco		X	21	Triberio Giancarlo		X
10	Lombardo Andrea	X		22	Tribulato Biagio	X	
11	Mangano Manuel	X		23	Trigilio Paolo	X	
12	Montalto Giuseppe	X		24	Tringali Chiara		X



III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta di Delibera N° 5 del 22/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – D. Lgs. 3 settembre 2020, n.116

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali*

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°58 del 05/08/2020 integrata con delibera di consiglio comunale n.71 del 30/09/2020;

Preso atto che,

- la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;
- il comma 2, dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. introduce il "bonus sociale" per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Dato atto

- che con l'art. 52 del Decreto Legge n.73 del 25/05/2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2021 è stato differito al 31/07/2021;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal precedente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto

- dover acquisire il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 58 del 05/08/2020 integrato con delibera di consiglio comunale n.71 del 30/09/2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Ritenuto

- apportare le dovute modifiche al vigente regolamento TARI, così come disposto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, come segue:
 - sostituzione degli articoli 2, 3 e 7;



- introduzione degli articoli: 30-bis, 30-ter, 30-quater;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento TARI, così come disposto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116:

- *sostituzione integrale dell'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. **Sono rifiuti speciali:**
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- *sostituzione integrale dell'articolo 3 con il seguente*

Art. 3

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

- *sostituzione integrale dell'articolo 7 con il seguente*

Art. 7

Definizione di locali imponibili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile.

La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

- *introduzione dell'articolo 30-bis, nella versione seguente:*

Art. 30 - bis

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

- *introduzione dell'articolo 30-ter, nella versione seguente:*

Art. 30 - ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 30-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it diretta all'Ufficio Entrate Tributarie ed all'Ufficio Ecologia utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità

dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC a protocollocomunediaugusta@pointpec.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

- *introduzione dell'articolo 30-quater, nella versione seguente:*

Art. 30 - quater

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

- di prendere atto che il regolamento così come modificato ed integrato con il presente atto, ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata del sito istituzionale di questo Ente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Ottavio Migneco



Il Responsabile
III Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Siena

Parere di regolarità tecnica: sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa vigente, si esprime parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

22/06/2020

Il Responsabile
III Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Siena

Parere di regolarità contabile: si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della delibera proposta alla normativa vigente ed ai principi contabili.

22/06/2020

Il Responsabile
III Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Siena

COMUNE DI AUGUSTA

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 16 del 25/06/2021

Parere su proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Approvazione modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti(TARI) – D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116"

Il Collegio riunitosi in forma telematica, dopo avere assolto ogni deduzione e controllo degli atti ricevuti e le motivazioni di merito decide di esprimere il proprio parere.

Viene esaminata la seguente documentazione prodotta:

-la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 5 del 22/06/2021, come in oggetto, dal quale si evince che bisogna procedere all'approvazione di modifiche riguardanti il regolamento comunale per la disciplina della Tassa dei rifiuti (TARI).

Premesso che,

- è pervenuta 23/06/2021 a mezzo pec al Collegio la richiesta di parere ai sensi dell'art.239 del TUEL n. 267/2000;

Visto:

- l'art.239 punto 7 del TUEL, in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazioni di tributi locali;

le modifiche predisposte al regolamento TARI;

- l'ordinamento EE LL vigente in Sicilia;

- la delibera n. 158 del 05/05/2020 dell'ARERA;

- la legge n.147 del 27/12/2013, art. 1 c. 683bis;

- l'art. 107, comma 4, D.L. n. 18/2020;

- l'art. 6 del D.L. 73/2021;

- l'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997

E

COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0043611/2021 del 28/06/2021

Firmatario: NICOLO' MAURO GAGLIARDO, Ignazio Napoli, FELICITA CALAMUNCI CHIANISI

Rilevato che sulla predetta proposta

- è stato espresso il parere tecnico amministrativo favorevole da parte del Responsabile III Settore
- parere di regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari.

IL COLLEGIO PERTANTO ESPRIME

Parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

Rag. Nicolò Mauro Gagliardo

Dott. Ignazio Napoli



Consiglio Comunale di Augusta - Seduta del 28/07/2021

Presidente del Consiglio Domenico Stella: Consiglieri, buon pomeriggio a tutti. Un saluto alla dottoressa Calamunci che finalmente riusciamo dopo i tentativi di alta tecnologia e al Presidente dei Revisori Contabili che è presente qui in remoto alla seduta. Do corso all'appello.

Amara Margaret, presente;
Amato Corrado, assente;
Assenza Giuseppe, assente;
Birritteri Mariangela, assente;
Contento Carmela, assente;
Conti Roberto, presente;
Errante Salvatore, presente;
Gulino Giuseppe, assente;
La Ferla Francesco, assente;
Lombardo Andrea, presente;
Mangano Manuel, presente;
Montalto Giuseppe, presente;
Niciforo Marco, presente;
Patti Giovanni Marco, assente;
Patti Maria Grazia, presente;
Serra Salvatore, presente;
Sicari Rosario, presente;
Stella Domenico, presente;
Suppo Roberta, assente;
Tedesco Giuseppe, presente;
Triberio Giancarlo, assente;
Tribulato Biagio, presente;
Trigilio Paolo, presente;
Tringali Chiara, assente.
Tredici presenti. Sono le 15:55, la seduta è valida.

Punto n. 1°

Iniziamo col primo punto all'Ordine del Giorno: **“approvazione modifica al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - D.Lgs. del 03/09/2020 n°116”**. Io direi di leggere, come sempre, il verbale della Commissione... Ah, devo nominare gli scrutatori, mi rammentavano. Allora gli scrutatori sono Lombardo, Tedesco e Montalto: chi è d'accordo, resti seduto; chi non è d'accordo, si alzi. Do il benvenuto (mi era sfuggito) alla dottoressa Cipriano che sostituisce il nostro Segretario che è attualmente in ferie; i Revisori li ho già salutati e mi sono scusato per l'inconveniente tecnico. Benissimo. Allora, Presidente Patti, vuole leggere lei il verbale della Commissione? Faccia, faccia. Limitato a questo punto, eh. Stiamo parlando del punto n°1 all'Ordine del Giorno: “[...] regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) [...]”. “[...] il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10:00... [...]”. Certo. Vada.

Maria Grazia Patti: Perfetto. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Leggo il verbale n°7 della Commissione Consiliare Finanze e Bilancio e mi fermo. Il verbale ovviamente fa riferimento a tutti e tre punti, quindi mi fermerò fino al primo punto. *“Nell’anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 10:00 in prima convocazione nei locali siti nel Palazzo Municipale di Via P. Umberto n°89, a seguito di regolare convocazione a mezzo PEC protocollo 0049201/2021 del 22/07/2021 si è riunita la V Commissione Consiliare Finanze e Bilancio per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: “approvazione modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - decreto legislativo 03/09/2020 n°116 [...] - e gli altri due punti che poi tratteremo specificatamente. - [...] Alle ore 10:00 sono presenti i Consiglieri Patti Maria Grazia, Lombardo Andrea e Niciforo Marco; risultano assenti i Consiglieri Patti Giovanni e Triberio Giancarlo. Sono altresì presenti il Sindaco dottor Giuseppe Di Mare in qualità di Assessore alle Finanze e il responsabile terzo settore economico-finanziario dottor Francesco Siena, entrambi invitati alla seduta. Alle ore 10:10, accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa alla trattazione del primo punto posto all’Ordine del Giorno. Il Presidente legge la proposta di deliberazione n°5 del 22/06/2021 redatta dal terzo settore economico finanziario avente ad oggetto approvazione modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - Decreto Legislativo 03/09/2020 n°116”. Alla fine della lettura da parte del Presidente prende la parola il dottor Francesco Siena, il quale nell’illustrare la proposta di delibera fa presente che tale atto si rende necessario per adeguare il vigente regolamento TARI alle modifiche introdotte dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n°116/2020, e nello specifico a due novazioni peculiari: la nuova definizione di rifiuto speciale e la facoltà dei titolari di utenze non domestiche di poter uscire dal sistema di conferimento pubblico rivolgendosi a soggetti terzi. Interviene il Consigliere Niciforo, il quale chiede se per l’applicazione di detta norma e di conseguenza accedere a tale nuovo regime sono previste le scadenze a carico delle imprese. Risponde il dottor Di Mare dando conferma che la norma si applicherà con il ruolo 2022 in quanto le imprese che hanno chiesto di accedere a tale regime hanno presentato al protocollo generale dell’ente apposita dichiarazione di disponibilità entro il termine perentorio del 31/05/2021. A questo punto, il Presidente legge il parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di delibera che risulta positivo ed alla fine chiede ai presenti se ci sono ulteriori domande. Alla risposta negativa, comunica che si passerà alla votazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°5/2021 del 22/06/2021 nella sua interezza. La Commissione si esprime come segue: Lombardo Andrea, parere favorevole; Niciforo Marco, parere favorevole; Patti Maria Grazia, parere favorevole”.*

Presidente Stella: Grazie, Presidente.

Maria Grazia Patti: Leggo dopo...?

Presidente Stella: Sì, poi per gli altri punti andiamo avanti. Come al solito quando si devono fare i convenevoli iniziali si fanno gli errori, e di questo mi scuso col dottore Siena, perché Francesco Siena è il nostro nuovo funzionario e responsabile del settore Finanze; è la prima volta che approda in Consiglio Comunale, quindi meritava un saluto particolare, un benvenuto e un augurio di buon lavoro. Ormai per noi è diventata così frequente la frequentazione (scusate il gioco di parole) perché ci vediamo tutti i giorni. È da poco che è qui, ma è super attivo già che davvo un attimino per scontato, però ci tenevo insomma a fare il passaggio istituzionale, e ritengo di condividere il pensiero dei Consiglieri Comunali presenti ma anche degli assenti. Detto questo, io direi di chiedere al dottore Siena se ha

qualcosa da aggiungere in specificazione dell'argomento, altrimenti passerei la parola al Sindaco. Dottore Siena, vuole intervenire sull'argomento?

Dottor Siena: Buonasera a tutti. Già il Presidente ha fatto le presentazioni. In merito al primo punto, da aggiungere nulla perché già in Commissione abbiamo argomentato abbastanza; quello che volevo dire è che se andate a vedere la determina presentata al Consiglio, abbiamo presentato la determina in maniera molto esplicita e trasparente indicando quali sono gli articoli specifici che vengono modificati. Per altro nulla, solamente questo volevo aggiungere perché non è stato evidenziato nel discorso fatto o comunque in ciò che era stato scritto della Commissione. Grazie.

Presidente Stella: Grazie. Diamo lettura... Sì, nel frattempo ci ha raggiunto la Consigliera Tringali alle 13:05, quindi risulta presente. Do lettura del parere chiaramente del dispositivo della parte finale dei Revisori dei Conti. Allora, *"Premesso che è pervenuta il 23/06/2021 a mezzo PEC al Collegio una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, D.Lgs. 267/2000; visto l'articolo 239, punto n°7 del TUEL in base al quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere sull'approvazione dei regolamenti di applicazione dei tributi locali; viste le modifiche predisposte dal regolamento TARI; visto l'ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia; vista la delibera n°158 del 05/05/2020 dell'ARERA; vista la legge n°147 del 27/12/2013; visto l'articolo 107, comma 4 del D.lgs. n°18/2020; visto l'articolo 6 del D.lgs. 73/2021; visto l'articolo 52 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997; rilevato che sulla predetta proposta è stato espresso il parere tecnico-amministrativo favorevole da parte del responsabile del terzo settore; il parere di regolarità contabile favorevole da parte del responsabile dei servizi economico finanziari, il Collegio pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di addebitazione(?) in oggetto"*. Ci sono interventi? Sì, Consigliere Tringali, prego.

Chiara Tringali: Grazie, Presidente, e buonasera a tutti. Avevo due domande: ho letto stamattina il verbale della seduta che è stato appena detto dalla Consigliera Patti e ho visto che fa riferimento all'articolo 30-ter dove si parla di questo termine del 31/05. Io non ho... C'è un termine del 31, aspetti che leggo eh... Allora, il primo comma che dice: *"per consentire la corretta programmazione le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 30-bis omissis devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30/06 di ciascun anno - e poi dice ancora - limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31/05 con effetti a decorrere dal 01/01/2022"*. Non ho capito questo riferimento con la decorrenza rispetto a un termine che è già decorso. E la stessa cosa anche rispetto al terzo comma, dove di nuovo si fa riferimento a questo termine del 31/05: sicuramente c'è, perché magari c'è qualche meccanismo che io non ho compreso. E l'altra domanda era in riferimento alla sostituzione integrale dell'articolo 3 con il nuovo articolo 3, ma io a meno che non abbia sbagliato regolamento mi sembra che quello vecchio e quello nuovo siano assolutamente identici, quindi se poi magari mi si può chiarire in cosa consiste la differenza. Grazie.

Presidente Stella: Grazie, Consigliere Tringali. Risponde il Sindaco nella qualità di Assessore al Bilancio.

Sindaco Di Mare: Sì. Buonasera, Consiglieri, e cittadini che ci seguite da casa. Allora, partiamo dal presupposto che questo è un adeguamento alla normativa: non abbiamo fatto

altro che adeguarci al Decreto Legislativo n°116/2020, che in qualche modo, e direi anche in modo sostanziale, ha cambiato la gestione della raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche. Come l'ha cambiata, per essere molto semplice nel linguaggio? Ha dato sostanzialmente la possibilità alle imprese di gestirsi proprio la raccolta dei rifiuti. Ha dato la possibilità: possibilità che era stata data già da quest'anno, però ben capite che diversi Comuni potrebbero trovarsi in ginocchio da questa evenienza e l'ANCI ha fatto un'azione nei confronti del Governo, e quindi il Governo ha accolto le riflessioni dell'ANCI e ha prorogato di un anno, dando la possibilità a tutti i Comuni di organizzarsi, l'entrata in vigore fattiva della legge. Chi l'anno prossimo vuole usufruire della possibilità di gestire in proprio i rifiuti, entro il mese di maggio di quest'anno doveva far pervenire al Comune la richiesta dove comunicava che a partire dall'anno prossimo gestiva in proprio la raccolta dei rifiuti, cosa che è avvenuta perché circa una ventina (una in più una in meno, non ricordo il numero preciso) di aziende hanno comunicato al Comune l'intenzione propria di gestire da sé la raccolta dei rifiuti, quindi il termine di quella scadenza era dovuto a questo. Per quanto riguarda l'articolo 3, l'abbiamo sostituito integralmente sempre copiando quello che ci viene suggerito dalla norma; poi quello che ci suggerisce il n°116 è uguale a quello che c'era, e l'abbiamo fatto per adeguare questi articoli che andavano modificati, ovviamente secondo le indicazioni che vengono date dall'iter questo caso, se non erro.

Presidente Stella: Sì, prego.

Chiara Tringali: Grazie. Allora se ho ben capito, a prescindere dall'approvazione oggi di quest'atto che parla di una scadenza al 31/05, sulla base della legge che prevedeva questa cosa chi si è andato a guardare la legge dice: "io intanto faccio la richiesta al Comune": Ho compreso bene, giusto?

Sindaco Di Mare: Sì. "Gestirò in proprio..."

Chiara Tringali: Ok. Quindi chi l'ha fatto per tempo sulla base della legge, e quindi l'ha fatto entro il 31/05, potrà l'anno prossimo usufruire di questo cambio; mentre invece gli altri avranno la scadenza dell'anno prossimo. Quindi sulla base del fatto stesso che c'era la legge, anche se non c'era un regolamento o una modifica, comunque loro hanno presentato l'istanza, è giusto? E invece per quanto... È giusto, no?

Sindaco Di Mare: Non la voglio interrompere. Questo è un termine stabilito dalla legge: entro il 31/05 per l'anno tariffario 2022/2023 chi voleva usufruire di questa possibilità doveva fare una richiesta entro maggio.

Chiara Tringali: Perfetto; e tra l'altro infatti ho visto nel verbale di oggi dell'altroieri che effettivamente lei, mi pare proprio lei, ha messo a verbale che effettivamente delle istanze sono pervenute.

Sindaco Di Mare: Una ventina circa.

Chiara Tringali: Mentre invece per quanto riguarda l'articolo 3, si è fatta la sostituzione anche se di fatto è identico.

Sindaco Di Mare: Come IFEL ci ha suggerito, quindi poi che corrisponda non fa niente, voglio dire, noi l'abbiamo voluto adeguare così come l'IFEL ci ha suggerito.

Chiara Tringali: Grazie.

Presidente Stella: Bene. Mi auguro che l'audio per la diretta vada meglio, ma credetemi, meglio di questo non posso fare. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono interventi metto ai voti (gli scrutatori sono presenti) metto ai voti il punto n°1, *"approvazione modifica al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - D.Lgs. del 03/09/2020 n°116"*: chi è d'accordo, resti seduto; chi è contrario, si alzi; chi si astiene, alzi la mano. Astenuta il Consigliere Tringali, favorevoli il restante dei presenti. Alla stessa maniera metto ai voti l'immediata esecutività dell'atto: chi è d'accordo, resti seduto; chi è contrario, si alzi; chi si astiene, alzi la mano. Si astiene il Consigliere Tringali: approvato dalla maggioranza dei presenti.






Letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO

(*Biagio Tribulato*)



IL PRESIDENTE

(*Domenico Stella*)



IL VICE - SEGRETARIO GENERALE

(*Avv. Lucia Cipriano*)



Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comune.augusta.sr.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva:

X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;


dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li

28.07.2021

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

(*Avv. Lucia Cipriano*)



UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE